LINEE REGOLAMENTARI PROVVISORIE PER L'EROGAZIONE SPERIMENTALE DELL' ASSISTENZA ECONOMICA

- ANNO 2013 -

Approvato in data 27.12.2012, con deliberazione di Assemblea n.19.

1 – Oggetto

Il presente regolamento, in applicazione dei principi della Costituzione e ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia socio-assistenziale, disciplina in via provvisoria gli interventi di assistenza economica che, in via sperimentale, il Consorzio svolgerà nel corso dell'anno 2013 a favore delle persone in oggettiva situazione di disagio socio-economico, residenti nei Comuni di cui all'art. 4.

2 - Finalità del servizio

Le diverse tipologie di contributi economici rientranti nell'ambito dell'assistenza economica, in riferimento alle prestazioni essenziali individuate dalla L.R. 1/2004 (art. 18), si articolano in:

A) Contributi per attivazione di servizi

- contributi per servizi alla persona
- contributi economici per cure o prestazioni sanitarie
- contributi economici per servizio trasporto
- contributi economici per affido familiare di minori
- contributi economici per l'accoglienza in famigli di disabili o anziani
- contributi generici ad enti e associazioni sociali

B) Contributi, sussidi e integrazioni per strutture

- contributi e integrazioni a rette per asili nido
- contributi e integrazioni a rette per centri diurni
- contributi e integrazioni a rette per servizi innovativi per la prima infanzia
- contributi e integrazioni a rette per altre strutture semi-residenziali
- contributi e integrazioni a rette per prestazioni residenziali (permanenti/temporanee)

C) Integrazione al reddito:

- buoni spesa o buoni pasto
- contributi economici per i servizi scolastici
- contributi economici erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore)
- contributi economici per l'alloggio
- contributi economici ad integrazione del reddito familiare
- contributi economici per persona senza dimora
- spese funerarie per cittadini a basso reddito

Le suddette tipologie di contributi economici, desunte dalla scheda ISTAT 2012, sono riportate a scopo esemplificativo per evidenziare le molteplici forme secondo cui si declina l'assistenza economica. L'elenco va integrato con tutte le versioni locali di aiuto economico, ad oggi utilizzate, per es. le borse lavoro.

3 – Prestazioni offerte

In riferimento alle prestazioni essenziali esemplificate all'art. 2 e in considerazione delle forme di aiuto economico sino ad ora utilizzate dai Comuni, si ritiene opportuno individuare 6 macro ambiti di intervento:

- 1. Contributo economico
- 2. Borsa Lavoro
- 3. Supporto alla locazione
- 4. Borsa spesa
- 5. Pasto gratuito
- 6. Trasporto sociale

In corso d'opera, la sperimentazione dell'operatività in ciascuno dei 6 macro ambiti consentirà di articolare gli interventi, così da poterne dettagliare i contenuti e specificare le modalità di erogazione, che saranno recepite dal presente regolamento come integrazioni in progress.

Nell'attribuzione delle risorse finanziarie, il Comune delegante potrà esprimere rispetto agli ambiti di intervento individuati una sorta di ordine di priorità, che avrà significato di indirizzo, in coerenza con l'impostazione dell'assistenza economica gestita dal Comune stesso fino al 2012, pur senza pretesa di determinazione assoluta.

4 – Destinatari

Possono usufruire dell'assistenza economica erogata dal CISS le persone singole e i nuclei familiari che si trovano in situazione di grave disagio socio-economico e che risultano residenti nei Comuni consorziati che abbiano delegato il servizio da gennaio 2013 con relativo stanziamento di fondi. Per l'anno 2013 saranno destinatari delle prestazioni descritte all'art. 3 i cittadini residenti nei seguenti Comuni:

- Agrate Conturbia
- Barengo
- Bogogno
- Bolzano Novarese
- Briga Novarese
- Cavaglietto
- Cavaglio d'Agogna
- Cavallirio
- Cressa
- Fontaneto d'Agogna
- Gargallo
- Gattico
- Invorio
- Pogno
- Soriso
- Suno
- Vaprio d'Agogna
- Veruno

_

Se in corso d'anno i Comuni consorziati attualmente non deleganti (Borgomanero, Cureggio, Gozzano e Momo) optassero per la delega e la richiedessero formalmente, trasferendo il relativo stanziamento, potranno fruire del suddetto servizio, senza necessità di ratifica in Assemblea.

Gli interventi di assistenza economica potranno anche essere estesi alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio di un determinato Comune, qualora si presentino inderogabili e temporanee necessità assistenziali (per esempio minori non accompagnati o persone senza fissa dimora).

5 - Modalità e condizioni di fruizione dell'assistenza economica

Come per la fruizione di tutti gli altri servizi socio-assistenziali previsti dalla L. 1/2004 ed erogati dal CISS, punto di partenza è la comprensione del bisogno da parte dell'assistente sociale di competenza territoriale.

L'assistente sociale esaminerà la condizione socio-economica della persona o del nucleo familiare richiedente e valuterà, attraverso colloqui, visite domiciliari e dati desunti dalla documentazione attestante la situazione patrimoniale e reddituale, l'oggettivo bisogno di assistenza economica.

Condizione essenziale per fruire dell'aiuto economico è, pertanto, la presentazione all'assistente sociale del modello ISEE in corso di validità e per i pensionati dell'ultimo modello O-BIS M.

6 – Determinazione della situazione patrimoniale del richiedente

Nella determinazione della situazione patrimoniale del richiedente vengono applicate le norme relative all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come previsto dai Decreti Legislativi n. 109 del 31.03.1998 e n. 130 del 03.05.2000 e dei relativi decreti applicativi.

Nella valutazione relativa alla concessione e alla quantificazione del contributo vengono considerate e conteggiate tutte le risorse economiche percepite dal richiedente compresi i redditi esenti ai fini IRPEF (ad esempio la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, eventuali rendite INAIL, ecc.) e i beni immobili ubicati in qualunque località.

Per la concessione dei soli contributi economici si considera parametro soglia l'ISEE di € 8.500,00.

7 – L'iter di erogazione

L'assistente sociale, valutato l'oggettivo stato di bisogno socio-economico, propone, tutte le volte in cui è possibile e nelle forme più appropriate, di attivare la persona richiedente in percorsi di lavoro e di reperimento autonomo delle risorse economiche (borse lavoro, rimborsi e incentivi). Laddove queste forme alternative di accompagnamento non risultino praticabili, l'assistente sociale predispone richiesta di contribuzione economica o di altro strumento di supporto (borsa spesa, pasto gratuito, trasporto sociale, ecc.), corredato da relazione sociale argomentativa del percorso effettuato e dell'ipotesi progettuale.

La forma di aiuto prevista dovrà essere compatibile con le risorse messe a disposizione dal Comune di residenza del richiedente, che sarà opportunamente consultato durante la fase istruttoria.

Il CISS comunicherà all'interessato i termini dell'intervento e, per conoscenza, al Comune di residenza.

8 – Risorse

Le risorse finanziarie per l'erogazione dell'assistenza economica non rientrano nella quota associativa, in quanto vengono messe a disposizione come somma extra quota da parte di ogni singolo Comune delegante, in entità variabile e discrezionale. Il budget di ciascun Comune finanzierà esclusivamente gli interventi rivolti ai cittadini residenti, così come gli eventuali residui. In corso d'anno sarà possibile implementare le risorse a favore del servizio e in fase di assestamento di bilancio il Comune potrà richiedere il recupero delle somme non ancora impegnate.

9 – Decorrenza

L'applicazione delle presenti norme regolamentari del servizio di assistenza economica ha decorrenza dal 1° gennaio 2013.

In corso d'opera, le medesime saranno oggetto di approfondimento e confronto con gli Amministratori e con le OO. SS.; ne deriveranno spunti di precisazione e di sviluppo.